



Prefettura di Rieti

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - CIG: 5876722867

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____, nella sede della Prefettura di Rieti tra _____ - in rappresentanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rieti - Codice Fiscale 80197350582, Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica **DUQAXG**, di seguito Prefettura

e

-il sig. _____ nato il _____
a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale di _____ con sede legale in _____

-il sig. _____ nato il _____
a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale di _____ con sede legale in _____

-il sig. _____ nato il _____
a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale di _____ con sede legale in _____

-il sig. _____ nato il _____
a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale di _____ con sede legale in _____

di seguito denominato il Gestore;

- VISTO** il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;
VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di migranti possono disporre interventi di assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;
VISTE le circolari del Ministero dell'Interno– Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 7418 del 20.06.2014 e circolare n. 5484 del 27.06.2014 con le quali sono state impartite istruzioni per l'espletamento di apposite gare per l'affidamento del servizio oggetto del presente Accordo Quadro;
VISTO l'avviso pubblico di gara in data 31/07/2014;



Prefettura di Rieti

VISTA la graduatoria formata all'esito della procedura di gara di cui all'avviso sopra richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti

Il presente accordo-quadro viene stipulato al fine di prestare attività di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione di n. 200 posti di accoglienza presso le strutture indicate dai Gestori per fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti richiedenti protezione internazionale nonché l'erogazione dei seguenti servizi:

1) Servizi di gestione amministrativa

- a) Ricevimento degli ospiti all'arrivo sul territorio h24;
- b) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensiva della produzione di un report giornaliero destinato alla Prefettura a mezzo e-mail, che la Prefettura controllerà con la locale Questura;
- c) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) Assistenza ove necessario ai bambini e ai neonati componenti il nucleo familiare;
- c) Servizio di lavanderia;
- d) servizio di trasporto per eventuali spostamenti anche tra le strutture di accoglienza che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura.
- e) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste. In particolare:



Prefettura di Rieti

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze nella struttura, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche del D.M. 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

Il Gestore dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencato:

- a) effetti lettercci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.
Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico del Gestore.
- c) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/ pro die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare anche sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercizi convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.
- d) Erogazione una tantum di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'arrivo.

Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del/i migrante/i alla Questura - Ufficio Immigrazione, alla Prefettura e a garantire, comunque, la ripresa del servizio di assistenza nei tre giorni successivi all'allontanamento.



Prefettura di Rieti

6) Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale che deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di assistenza linguistica e culturale;
- b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero;
- c) Servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
- d) Sostegno socio psicologico;
- e) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, compreso il trasporto necessario per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero, qualora risulti necessario prenotare presso centri pubblici le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico, e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;
- f) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- g) Insegnamento elementi di lingua italiana e altri servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia e integrazione.

I servizi indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Il Gestore deve garantire l'impiego del personale, dotato della necessaria qualificazione professionale, in numero adeguato all'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Accordo.

Il Gestore si impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

Il Gestore si impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

ART. 3

Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi

I servizi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, ai soggetti firmatari del presente accordo, partendo dal soggetto che ha offerto il prezzo più basso e procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base della graduatoria finale stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara che fa parte integrante del presente accordo (**all. ...**).

L'accettazione dell'affidamento dovrà avvenire entro 3 giorni dalla comunicazione, onde consentire al Gestore di produrre idonea polizza fideiussoria.



Prefettura di Rieti

I servizi devono essere resi dal Gestore in stretto raccordo con la Prefettura di Rieti che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare cittadini stranieri nella provincia di Rieti.

Il Gestore si impegna ad informare la Prefettura dell'inizio dell'accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. La Prefettura verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso.

Articolo 4 Responsabilità/personale impiegato

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2, il Gestore si impegna ad impiegare un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura.

Articolo 5 Determinazione dell'importo da corrispondere al Gestore

La Prefettura corrisponderà al Gestore l'importo pro capite/pro die per l'assistenza di ciascun ospite, come risultante dell'aggiudicazione di cui all'allegato verbale (allegato ...).

I pagamenti avverranno a seguito dell'accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale della stessa Prefettura.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria oltre che per le utenze.

Articolo 6 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura provvede al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione del presente Accordo tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.



Prefettura di Rieti

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura elettronica o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto del presente Accordo e su presentazione della documentazione comprovante le effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 2 punto 1) lettera b) secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 5 e la relazione riepilogativa di cui all'art. 2, ultimo periodo.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti verranno effettuati previa acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura **DUQAXG**.

Il Gestore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta dell'Accordo.

L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto dell'Accordo. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Articolo 7 Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere settimanalmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura e mensilmente la relazione riepilogativa di cui all'art. 2, ultimo periodo, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo 6.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Articolo. 8 Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza

L'esecuzione dell'Accordo Quadro decorre dalla data dei singoli affidamenti e scadrà il 31/12/2014 salvo recesso anticipato da parte della Prefettura in caso del venir meno delle esigenze.

Il Gestore si impegna a proseguire il servizio, alle medesime condizioni del presente accordo, per l'anno 2015, in caso di necessità segnalate dal Ministero dell'Interno.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza indicati all'art. 2, l'Accordo si intenderà cessato alla data dell'ultima prestazione



Prefettura di Rieti

fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura e i pagamenti seguiranno quanto previsto dall'art.6

Ciascun gestore dovrà accogliere gli immigrati nelle strutture indicate nell'allegato **C** presentato a corredo dell'offerta di gara. Eventuali modifiche e spostamenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dall'Amministrazione.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10 Prescrizioni

Il presente Accordo deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge.

Articolo 11 Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dal presente accordo nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 12 Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, la Prefettura di Rieti ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata dell'affidamento per grave inadempienza e/o mancata messa a disposizione dei servizi di cui all'art.2 del presente accordo quadro.

Articolo 13 Polizza assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a norma di legge.

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 14 Penalità



Prefettura di Rieti

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi indicati al precedente art. 2 , il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

La penalità potrà essere determinata da un minimo del 1% ad un massimo del 5% del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto al Gestore e potranno essere comunicate anche a mezzo posta certificata.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore.

Art.15 Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti da ciascun affidamento descritto all'art. 3 del presente accordo, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Prefettura, entro 7 giorni dall'accettazione, pena la revoca dello stesso affidamento, una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.n.163/2006.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di revocare l'affidamento, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

ART. 16 Referenti

L'Ufficio Referente della Prefettura di Rieti è l'Area IV

Per i soggetti sottoscrittori del presente accordo quadro i referenti sono:

.....

.....

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione

Per i Gestori/Affidatari